

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1412

PROPOSTA DI LEGGE

**d' iniziativa dei Deputati MARANGONE, MALAGUGINI, CODIGNOLA, CECATI,
DE LAURO MATERA ANNA, PAOLICCHI, FRANCO PASQUALE**

Presentata l'8 luglio 1959

**Benefici in favore degli insegnanti medi « trentanovisti »
forniti del titolo abilitante alla data del 23 marzo 1939**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 17 aprile 1957, n. 270, ha sistemato i dipendenti statali che erano in servizio alla data del 23 marzo 1939 e che erano stati esclusi dai benefici previsti per i componenti dello squadristo del passato regime. La stessa legge ha escluso da qualsiasi beneficio gli insegnanti della scuola italiana, in possesso del titolo di abilitazione alla data del 23 marzo 1939, e che squadristi non erano, né forniti di particolari benemerienze fasciste.

In sede di discussione al Senato è stato votato un impegnativo ordine del giorno che sollecitava particolari provvidenze per gli insegnanti cosiddetti « trentanovisti ».

Rendendoci interpreti di quell'ordine del giorno e delle giuste rivendicazioni degli esclusi, ci permettiamo di presentare alla attenzione della Camera una proposta di legge che si limita a chiedere il minimo di riparazione e di giustizia da parte della Re-

pubblica italiana, nata dalla Resistenza, intesa nel suo più alto significato.

Domandiamo all'articolo 1 che gli insegnanti in servizio alla data del 23 marzo 1939 con il titolo di abilitati, se entrati in ruolo in data posteriore alla promulgazione della legge 5 giugno 1951, abbiano ricostruita la carriera con tale data di anzianità; se passati nei ruoli speciali transitori (articolo 2) abbiano attribuita una anzianità nello stesso ruolo rapportata alla data 1 maggio 1944; se stabilizzati nello insegnamento ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744 possano, a domanda e secondo relative norme da emanarsi dal competente ministero, entrare nei ruoli della scuola (articolo 3) alla data del primo ottobre successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Noi siamo convinti, onorevoli colleghi, del vostro consenso, così come è stato per la legge n. 270.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai professori iscritti nei ruoli ordinari o nel ruolo transitorio ordinario degli insegnanti medi in data posteriore alla entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, se già in servizio quali insegnanti abilitati non di ruolo negli istituti o nelle scuole secondarie statali alla data del 23 marzo 1939, viene attribuita una anzianità nel ruolo stesso a partire, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dal giorno della entrata in vigore della suddetta legge 5 giugno 1951, n. 376.

ART. 2.

Ai professori iscritti nei ruoli speciali transitori degli insegnanti medi, se già in servizio come abilitati negli istituti o scuole secondarie statali alla data del 23 marzo 1939, viene attribuita una anzianità nel ruolo stesso riportata alla data del 1 maggio 1944, utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.

ART. 3.

Gli insegnanti non di ruolo, stabilizzati ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, o confermati nello insegnamento, se già in servizio quali abilitati alla data del 23 marzo 1959 negli istituti e nelle scuole secondarie statali, possono a domanda entrare nei ruoli della scuola italiana, secondo norme che verranno emanate dal competente ministero, a partire dalla data del 1° ottobre successivo alla entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.